

COMUNE DI ANTRONA - SCHIERANCO

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

VERBALE N. 3 del 12.04.2023

Parere dell'organo di revisione

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di delibera di Giunta avente ad oggetto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. N. 118/2011.

La sottoscritta Dott.ssa Galluzzo Debora, nominata organo di revisione con delibera consiliare n. 21 del 28.06.2021;

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ad oggetto: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'articolo 228, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 che testualmente recita:

“3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni”;

VISTO l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, che testualmente recita:

“4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

PRESO ATTO che in base al Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D. Lgs. n.126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

Detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

DATO ATTO, altresì, che il predetto Principio Contabile applicato, al punto 9.1, ultimo capoverso, relativamente al riaccertamento ordinario dei residui prevede:

“.... Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali....”;

DATO ATTO che attraverso la delibera di Giunta si dispone di procedere alla verifica della *fondatezza giuridica* dei crediti e dei debiti accertati e impegnati sulla competenza dell'esercizio 2022 e della loro *esigibilità* alla data del 31.12.2022.

DATO ATTO che con la deliberazione avente per oggetto *“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai sensi dell'articolo 3, comma 4, D.Lgs. n.118/2011”* la Giunta deve provvedere a determinare l'importo definitivo dei residui attivi e passivi da riportare nella colonna *“Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio”* del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;

ESAMINATA, pertanto, la proposta che prevede :

- a) il riconoscimento di una consistenza residui attivi pari a Euro 1.015.841,99
- b) il riconoscimento di una consistenza residui passivi pari a Euro 784.504,33

d) la quantificazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere nella parte entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2022, in Euro 31.222,76 di parte corrente e in Euro 174.611,99 di parte conto capitale;

Tutto ciò premesso rilascia

parere favorevole

sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale per il ri accertamento ordinario dei residui al 31/12/2022

Il parere favorevole si basa sulle seguenti considerazioni:

- osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'Ente, del vigente Regolamento di contabilità e dei principi contabili definiti nel [D.Lgs. n. 118/2011](#);
- coerenza, congruità e attendibilità delle variazioni proposte.

Biella, 12 aprile 2023

L'organo di revisione
Dott.ssa Debora Galluzzo

